SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

IC 0208

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Audizione del professor Claudio Franchini

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3, 8, 10
LARIZZA *(Progr. Feder)* 9
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)* 8
TURINI *(AN)* 8
FRANCHINI ..... *Pag.* 3, 9

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Claudio Franchini, docente di diritto pubblico dell'economia presso l'Università di Firenze.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

Audizione del professor Claudio Franchini, docente di diritto pubblico dell'economia presso l'Università di Firenze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni.

Desidero innanzi tutto sottolineare l'interesse particolare della nostra Commissione nei confronti dell'odierna audizione, in quanto il professor Franchini è uno dei più autorevoli studiosi delle Autorità di regolazione dei settori di pubblica utilità (argomento che abbiamo affrontato ultimamente) e della materia oggetto della nostra indagine.

Pertanto invito il professor Franchini, quale autorevole studioso, a esprimere la sua opinione sui problemi particolari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), e su tutti i problemi connessi a questo tipo di Autorità.

FRANCHINI. Signor Presidente, voglio innanzi tutto ringraziarla per le belle e immeritate parole che ha espresso nei miei riguardi.

Cercherò di suddividere questa mia breve e sintetica relazione in tre parti. Innanzi tutto, illustrerò la situazione delle Autorità indipendenti in Italia, per poi evidenziare quelle che possono essere ricondotte a questo schema. In secondo luogo, sottolineerò gli elementi che contribuiscono all'individuazione del modello. Infine, esaminerò la posizione dell'Isvap, limitandomi solo ad alcune osservazioni, perchè la Commissione ha già affrontato questo argomento con persone più rappresentative di me e molto più a conoscenza dei problemi specifici di questo Istituto.

Il modello dell'Autorità amministrativa caratterizzata da un grado di indipendenza piuttosto elevato nei confronti del potere politico, burocratico ed economico, si è sviluppato inizialmente nei paesi anglosassoni. Mi riferisco soprattutto all'esperienza delle *Indipendent regulatory commissions* degli Stati Uniti, che risale addirittura alla prima metà del secolo scorso, e a quella delle *Regulatory agencies* della Gran Bretagna, che risale alla seconda metà del secolo scorso. Questo modello si è poi esteso a metà di questo secolo anche nei paesi a diritto amministrativo, come, per esempio, in Francia. In Italia, invece, ha avuto un vero e proprio sviluppo solamente negli ultimi anni. La prima esperienza in tal senso è stata quella del difensore civico, negli anni '70 (tralascio, ovviamente, l'esperienza della

Banca d'Italia e, per quanto riguarda le funzioni consultive e di controllo, quelle del Consiglio di Stato e della Corte dei conti).

Il difensore civico è stato rintrodotto con una serie di leggi regionali: si tratta di un tipo di Autorità che tende a creare una sorta di rapporto tra i cittadini e la burocrazia laddove vi siano delle situazioni che non possono essere portate sotto la tutela dell'autorità giurisdizionale, ma che, in qualche modo, incidono sulle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini o comunque sui loro interessi. Questo istituto, che non è dotato di poteri coercitivi, può essere considerato come una sorta di magistratura di influenza o di persuasione.

Alla istituzione del difensore civico è poi seguita, nel 1981, quella del Garante dell'editoria, la cui competenza è stata estesa nel 1990 anche al settore della radiotelevisione. Nel 1982, è stato istituito l'Isvap, mentre nel 1985, è stata posta in essere la riforma della Consob, per quanto riguarda, rispettivamente, il settore delle assicurazioni e quello delle società per azioni. Debbo ricordare, poi, per quanto concerne l'Isvap, che negli anni 1991, 1992 e 1994 sono state emanate norme molto importanti.

Un vero e proprio ricorso all'istituto dell'Autorità amministrativa indipendente si è avuto soprattutto negli anni '90. È infatti del 1990 l'istituzione della Commissione di accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla legge n. 241, quella della Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e quella dell'Autorità garante per il mercato e la concorrenza, previste dalle leggi nn. 146 e 287. Successivamente, sono state istituite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con il decreto legislativo n. 39 del 1993, e, recentemente, alcune figure che forse non possono essere ricondotte a quella dell'Autorità amministrativa indipendente, ma sicuramente le si avvicinano: mi riferisco, per esempio, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Tutti questi istituti hanno caratteristiche estremamente differenziate e presentano disomogeneità notevoli; eppure, rivelano la presenza di un elemento comune. Infatti, a tutti è stato riconosciuto, sia pure in misura diversa, uno specifico grado di indipendenza non solo nei confronti del potere politico (di cui si discute molto), ma anche di quello burocratico e di quello economico (aspetti che di solito si tende a sottovalutare). In altre parole, si è tentato di creare istituti che in qualche modo potessero agire in posizione di terzietà, cioè in una posizione di neutralità rispetto a tutti quelli che sono gli interessi settoriali che queste Autorità sono chiamate a curare. In tal modo, si è cercato di garantire alle Autorità la possibilità di non essere influenzate da tutti quei fattori esterni che condizionano di fatto, talvolta in modo risolutivo, le scelte finali.

Debbo subito precisare, però, che, come si evince dai testi legislativi, questo riconoscimento è stato realizzato in modo parziale: sarebbe stato opportuno, invece, che il carattere dell'indipendenza si realizzasse in modo unitario, avendo riferimento sia agli aspetti di tipo funzionali, sia a quelli organico-procedimentali, contabili e finanziari. Sottolineo questo aspetto perchè si può ipotizzare di attribuire una piena indipendenza a un soggetto nella misura in cui concorrono tutti gli elementi

che servono a caratterizzare l'istituto dell'autorità amministrativa indipendente. Illustrerò ora, seppur in forma sintetica, quali sono gli elementi che, in questa prospettiva, almeno teoricamente, dovrebbero caratterizzare una autorità amministrativa indipendente.

Innanzitutto, vorrei precisare che queste Autorità svolgono, in realtà, un'attività di natura non solo amministrativa, ma anche normativa e giurisdizionale: pertanto, più che ricorrere alla definizione «autorità amministrative indipendenti», sarebbe più corretto utilizzare quella di «poteri indipendenti». Comunque, per esigenze di chiarezza, continuerò ad usare la terminologia tradizionale.

Il primo elemento caratterizzante delle Autorità amministrative indipendenti è individuabile nel tipo di funzioni loro attribuite che, in linea generale, sono di regolamentazione e di protezione di interessi collettivi in settori socialmente rilevanti, in quei settori, cioè, che la dottrina francese definisce settori *sensibles* della vita collettiva. Tali funzioni evidenziano il carattere essenzialmente tutorio di queste Autorità, che, tavolta, tendono ad assumere un carattere arbitrale.

Il secondo elemento caratterizzante, peraltro non comune a tutte, attiene agli interessi che le Autorità indipendenti sono di solito chamate a garantire e che, per lo meno nell'esperienza passata, hanno un riferimento a norme costituzionali. Posso citare, al riguardo, il caso del difensore civico e dell'articolo 97 della Costituzione, che sancisce il principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione; le varie interpretazioni dell'articolo 47 della Costituzione, in materia di tutela del risparmio, che possono, in qualche modo, ricollegarsi all'istituzione dell'Isvap o della Consob; ancora, il caso dell'articolo 21 della Costituzione, in materia di libertà di pensiero, al quale si ricollega il Garante della radiodiffusione e dell'editoria e, a maggior ragione, secondo una interpretazione estensiva di tale articolo che ricomprende anche le manifestazioni di espressione acquisitive di conoscenza, anche gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione. Dunque, in alcuni casi, per lo meno per quanto concerne l'esperienza iniziale dell'Istituto, vi è un chiaro collegamento con norme costituzionali o, comunque, con diritti o interessi ritenuti costituzionalmente rilevanti.

Il terzo elemento che caratterizza le Autorità indipendenti attiene alla struttura organizzativa. Esistono dispozioni dettagliate che regolano l'attività di tali Autorità e che servono a determinare alcuni aspetti peculiari quali, ad esempio, i poteri di intervento nel settore, che generalmente si concretizzano in poteri di controllo (attribuendo all'espressione «controllo» il significato inglese del termine, cioè di potere di indirizzo e di verifica delle finalità che, nel settore di competenza, debbono essere perseguite dalle stesse Autorità). Mi riferisco ai poteri di indagine, di richiesta di documenti, di raccomandazione, di proposta e, seppure in senso lato, di sanzione, nonchè a quelli, ancor più importanti, di regolamentazione, che consentono spesso di assumere decisioni di tipo individuale.

Il quarto elemento caratterizzante riguarda invece il tipo di rapporto che intercorre tra le singole autorità e gli organi che, nei rispettivi settori, svolgono una funzione di direzione politica: ad esempio, il Consiglio regionale nel caso del difensore civico, il Parlamento

e i Ministeri dell'industria e del tesoro nei casi, rispettivamente, del Garante della radiotelevisione e dell'editoria, della Consob e dell'Isvap.

In questi casi, è spesso previsto l'obbligo di redigere relazioni o rapporti che permettono alle Autorità indipendenti di illustrare agli organi ai quali sono collegate l'attività svolta, con informazioni e, nello stesso tempo, suggerimenti che concernono il funzionamento degli uffici e degli enti che sono oggetto dell'intervento delle Autorità medesime.

In passato, questa attribuzione di compiti ha segnato l'esperienza dell'Isvap, in quanto al Ministero dell'industria era stata attribuita la facoltà di impartire direttive all'Istituto. Poi, fortunatamente, la situazione è stata ricondotta alla normalità a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, che ha notevolmente ridimensionato il potere di vigilanza esercitato dalla Direzione generale delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria.

Il quinto elemento caratterizzante le Autorità indipendenti attiene all'autonomia organizzatoria e di organico. Come si evince chiaramente dalla legislazione in vigore, a queste Autorità è attribuita la facoltà di deliberare il proprio statuto, le norme generali che attengono alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e la tabella organica relativa al personale.

Un ulteriore elemento di indipendenza - il sesto - è dato dal riconoscimento di autonomia contabile e finanziaria: ciò significa non solo poter disporre di entrate proprie, ma, soprattutto, poter adottare una disciplina di gestione della spesa in deroga alle norme che regolano la contabilità generale dello Stato e delle regioni. Fino a qualche tempo fa, con non pochi problemi, l'autonomia finanziaria era riconosciuta esclusivamente all'Isvap.

L'ultimo elemento caratterizzante le Autorità indipendenti - il settimo - si riferisce all'esistenza di regole per la designazione degli organi di vertice e per la durata e l'esercizio del mandato. Sono previste modalità di nomina dei titolari dell'ufficio con riguardo ai requisiti sia oggettivi che soggettivi. In particolare, possono essere nominati presidenti o membri delle Autorità soggetti con particolari requisiti oggettivi, mentre, con riferimento ai requisiti soggettivi, sono sancite ipotesi di incompatibilità. È altresì molto importante la natura degli organi ai quali è attribuito il potere di scegliere i membri delle singole Autorità. Così come rilevanti sono le condizioni per l'esercizio del mandato e, in particolare, la rinnovabilità della carica, la revoca dall'ufficio e la possibilità di conferma. È evidente come tutti questi fattori incidano sulla possibilità di operare in piena libertà, autonomia e massima indipendenza.

Ecco, è importante sottolineare che questi elementi, nella misura in cui concorrono nella loro interezza, permettono di attribuire all'Autorità indipendente effettive possibilità di scelta e di azione.

A questo proposito vorrei ricordare l'esperienza del difensore civico. Molte leggi regionali garantiscono al difensore civico la massima indipendenza possibile. Si prevede, ad esempio, che questo venga scelto tra determinati soggetti, come avvocati che siano iscritti all'Albo dei cassazionisti da un certo numero di anni o persone che abbiano ricoperto cariche istituzionali che diano una certa garanzia di indipendenza e di autonomia nello svolgimento delle funzioni. Si sancisce l'autonomia organizzatoria per quanto attiene al funzionamento dell'ufficio. Si attribui-

sce un mandato non rinnovabile, in modo che la persona che viene incaricata dell'ufficio possa compiere le scelte senza subire il condizionamento che potrebbe derivare dalla eventuale riconferma nell'incarico. Si stabilisce una durata dell'esercizio del mandato maggiore di quella dell'organo di nomina, il Consiglio regionale. E così via. Tuttavia, spesso, accade che l'individuazione della misura del finanziamento spetta al Consiglio regionale.

Ciò sta a dimostrare come sia possibile, in teoria, sancire la piena indipendenza, garantire l'esercizio del mandato, stabilire norme che prevedano la massima autonomia nella scelta dei membri, attribuire possibilità di emanare norme specifiche nonchè poteri particolari e stabilire deroghe all'autonomia contabile: se però non viene garantita concretamente la possibilità di operare, perchè un soggetto esterno stabilisce il limite massimo del *budget* - detiene, cioè, quello che in Francia viene definito il potere della Borsa - è impossibile per questa Autorità svolgere le proprie funzioni. Così, non è sufficiente attribuire formalmente ad essa la massima autonomia e indipendenza se poi nel concreto non viene assegnata una sede o non vengono garantiti gli strumenti per svolgere i compiti previsti.

Per giungere a una piena affermazione dell'indipendenza e dell'autonomia occorre che tutti gli elementi caratterizzanti siano presenti.

Venendo ora al caso dell'Isvap, va sottolineato che, in passato, vi era un punto delicato attinente al rapporto con il Ministero dell'industria. Quest'ultimo aveva un potere di direttiva, in conformità con il potere di vigilanza attribuito dalla legge, che non era certamente coerente con gli altri elementi riconosciuti dalla legge all'Isvap, necessari a garantirne l'autonomia e l'indipendenza.

In realtà, grazie a un recente regolamento elaborato dal Ministro della funzione pubblica, si è operato un trasferimento di competenze dalla Direzione generale per le assicurazioni private presso il Ministero dell'industria all'Isvap. Questo svuotamento di competenze ha avuto sicuramente come conseguenza un rafforzamento dell'Istituto, così come nello stesso senso va considerata la soppressione della Commissione consultiva per le assicurazioni private che operava presso lo stesso Ministero.

Se, da un lato, rimane ferma la dizione in base alla quale il Ministro dell'industria esercita un potere di vigilanza nei confronti dell'Isvap, dall'altro si può dire che tale affermazione ha perso molta dell'importanza originaria, con la evidente conseguenza di una maggiore autonomia ed indipendenza dell'Istituto.

È certo che l'Isvap nasceva con caratteristiche non previste per altre Autorità indipendenti: in particolare, esso aveva la possibilità di godere di un finanziamento autonomo, attraverso i contributi versati dalle Società di assicurazione.

Un altro aspetto peculiare, che è stato previsto anche per la Consob in un recente provvedimento normativo, è la possibilità che questi contributi vengano versati in un capitolo del Ministero del tesoro. La peculiarità non deriva dall'istituzione di uno specifico capitolo presso il Ministero, ma dal fatto che, in realtà, soltanto la metà di questi contributi viene utilizzata dall'Isvap. Ritengo che andrebbero, ad esempio, definite meglio le percentuali o comunque i criteri di utilizzazione, perchè altri-

menti non è agevole comprendere la misura entro la quale è data la possibilità all'Istituto stesso di operare sotto il profilo finanziario.

Un ultimo aspetto relativo all'Isvap meritevole di segnalazione è quello relativo alla sua riconduzione o meno all'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tale decreto, all'articolo 2, prevede che determinate Autorità indipendenti siano escluse dal suo ambito di applicazione. Non è mia intenzione ricordare, dal momento che presumo che altri abbiano già provveduto in questo senso, quali siano state le vicende di recenti decreti-legge decaduti che hanno previsto norme che escludevano espressamente l'Isvap dall'applicazione di questa normativa; rilevo soltanto che nell'ultima versione del decreto, questa norma è venuta meno.

Sul punto, occorre rilevare che certamente da un punto di vista interpretativo la soluzione non può essere che quella di considerare l'Isvap, così come altre Autorità indipendenti, al di fuori dell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 29 del 1993. Peraltro, sarebbe bene chiedersi, nel caso di un'ipotesi di riforma dell'Istituto o, comunque, di un intervento legislativo in materia, se non sia necessario prevederlo espressamente.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento che risulta estremamente utile alla Commissione per comprendere il quadro culturale nel quale si colloca la questione specifica dell'Isvap. Do la parola ai colleghi senatori che desiderano ricevere chiarimenti o porre quesiti sull'argomento.

TURINI. Signor Presidente, debbo innanzi tutto ringraziare il professor Franchini per la sua sintetica esposizione. Desidero rivolgergli una sola domanda sull'Isvap che, come sappiamo, tra le sue principali funzioni annovera anche quella del controllo della solvibilità delle compagnie e dell'esame dei reclami degli amministrati contro il comportamento delle compagnie nella liquidazione dei sinistri o nel rinnovo delle polizze.

Al di là di ogni riferimento istituzionale, proprio in relazione alle competenze che dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state trasferite all'Isvap, vorrei sapere dal professor Franchini se questo Istituto ha pienamente rispettato le prerogative e i compiti ad esso attribuiti dalla legge istitutiva.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, desidero rivolgere al professor Franchini due domande di carattere generale ed una relative in particolare all'Isvap.

Nell'ambito della definizione delle competenze delle Autorità indipendenti, è opportuno prevedere l'attribuzione di un potere di concessione oppure conviene che quest'ultimo rimanga in mano al Ministro? Inoltre, è opportuno prevedere l'attribuzione di un potere sanzionatorio, o forse è meglio stabilire che le Autorità possano solo richiedere l'applicazione di una sanzione?

In occasione dell'audizione dei rappresentanti dell'Isvap ho chiesto informazioni sull'attività di questo Istituto e sono rimasto meravigliato

dalle risposte che mi sono state date soprattutto in riferimento ad alcuni particolari aspetti. Innanzi tutto l'Isvap non effettua alcun controllo sulla trasparenza dei criteri che danno luogo a una differenziazione delle prestazioni assicurative. Onorevoli colleghi, se all'estero qualcuno si assicura presso una società, sa perfettamente quanto costa una prestazione. I rappresentanti dell'Isvap hanno detto che c'è un libero mercato: nessuno pretende che venga praticato un prezzo bloccato, ma si vuole soltanto sapere quanto costa all'utente il servizio e come sono suddivisi i costi.

A prescindere dal fatto che in Italia, come al solito, risulta, dopo aver effettuato una comparazione con l'estero, che al doppio del numero degli impiegati corrisponde la metà del numero delle prestazioni, e che non ci sono stati forniti i costi, ciò che mi ha veramente meravigliato è che la maggior parte del lavoro svolto dall'Istituto sia quello di esaminare i reclami presentati, fino al momento in cui non venga aperto un contenzioso. Ad avviso del professor Franchini, le iniziative dell'Istituto volte alla tutela dell'utente si dovrebbero esaurire in questa attività?

LARIZZA. Signor Presidente, debbo innanzi tutto ringraziare il professor Franchini per la sua chiara esposizione, in una materia che non sempre è di facile comprensione. Vorrei avere ulteriori delucidazioni sull'autofinanziamento dell'Isvap e sulla sua compatibilità con la tutela dell'utente. L'Isvap, che è finanziato dalle assicurazioni, è in grado di essere autonomo rispetto ad esse e di possedere l'autonomia necessaria a perseguire come obiettivo la tutela degli utenti? Oppure si può garantire tale autonomia solo prevedendo il passaggio tramite il Tesoro?

FRANCHINI. Signor Presidente, per quanto riguarda la prima domanda che mi è stata rivolta, debbo dire che a mio avviso l'Isvap è stato messo in condizione di svolgere pienamente le funzioni attribuitegli solo in seguito alle modifiche normative intervenute nel 1991 e nel 1992 e, soprattutto, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1994.

Per quanto riguarda il problema dei rapporti tra l'Isvap e il Ministro, laddove esiste un potere di direttiva, cioè la possibilità di determinare quelle che sono le finalità che occorre raggiungere, non c'è dubbio che si incide sulla possibilità di scelta. Se questo potere di direttiva viene limitato al massimo, come è avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1994, si può giungere ad una soluzione positiva, essendoci una maggiore possibilità di determinazione dell'organo.

In ordine ai poteri di concessione e sanzionatori, voglio ricordare brevemente l'esperienza della Gran Bretagna. Oggi, il 50 per cento dei *civil servants*, (cioè degli impiegati pubblici) non dipende più dai Ministeri e dagli apparati centrali, ma dalle *Nextstep Agencies* (*Nextstep* è il nome del programma, cioè il «prossimo obiettivo» che si vuole raggiungere; l'*Agency* è una Autorità istituita al di fuori dell'organizzazione dello Stato, proprio per consentirgli di operare nel massimo della autonomia e dell'indipendenza). Non può non essere in contrasto con questo tipo di impostazione ogni limite ai poteri delle Agenzie stesse. Quindi, a mio

avviso, debbono necessariamente essere attribuiti alle Autorità in questione, qualora gli si dia preventivamente il potere di regolamentare un determinato settore, poteri concessori e sanzionatori. Peraltro, per determinati settori, si possono adottare anche soluzioni diverse: per esempio, nel settore dell'energia. Per quanto riguarda la Consob e l'Isvap, però, non c'è dubbio che la soluzione più opportuna sia quella alla quale ho fatto riferimento.

Credo che la domanda concernente la differenza delle prestazioni andrebbe rivolta al Presidente dell'Isvap: non vi è dubbio, però, che in una situazione di libero mercato, il costo delle prestazioni sull'intero territorio nazionale sia determinato dalle singole imprese in concorrenza tra loro. Un intervento legislativo in materia potrebbe rendere trasparenti le tariffe; mi domando, tuttavia, quanto ciò sarebbe compatibile con la possibilità di operare in un libero mercato.

In ordine al ruolo dell'Isvap, ritengo che esso non debba essere limitato allo svolgimento della funzione di difensore civico degli utenti che hanno presentato reclami nei confronti delle imprese assicurative, perchè per adempiere a tale compito sarebbe sufficiente un istituto di minore capacità.

I veri compiti dell'Istituto non dovrebbero attenere soltanto ai problemi inerenti alla responsabilità civile, ma dovrebbero riguardare la salvaguardia degli utenti soprattutto per quanto attiene alla tutela del risparmio che confluisce nelle polizze di assicurazione sulla vita. Generalmente i reclami concernono i comportamenti delle compagnie che hanno assunto spesso atteggiamenti non conformi ai diritti dell'utente.

Il vero problema risiede nella possibilità di offrire al singolo cittadino un istituto che permetta di garantire la tutela del risparmio.

È la disciplina legislativa sulle assicurazioni che stabilisce le modalità di autofinanziamento dell'Istituto. In origine, prima dell'istituzione dell'Isvap, vi erano i fondi destinati alla Direzione generale per le assicurazioni del Ministero dell'industria; con la creazione di un Istituto autonomo, tali risorse sono state destinate al suo finanziamento. Tuttavia, non credo che le modalità di autofinanziamento possano incidere sulle determinazioni sulle capacità di scelta dell'Istituto, perchè gli stanziamenti sono previsti dalla legge in misura fissa e sono poi versati al Ministero del tesoro che li mette a disposizione. Si tratta invece di stabilire in che misura l'Istituto ne possa usufruire: in proposito, sarebbe opportuno chiedere chiarimenti al Ministero del tesoro, anche per capire per quale ragione l'Isvap usufruisce soltanto della metà delle risorse disponibili. A questo punto si potrebbe richiamare il famoso discorso della «borsa»: se si limita la possibilità di finanziamento, si condiziona l'operatività, in quanto non si garantiscono gli strumenti necessari per realizzare quello che la legge permette di fare e, conseguentemente, si è portati a circoscrivere l'attività al soddisfacimento dei reclami presentati dagli utenti.

PRESIDENTE. A nome anche della Commissione, ringrazio il professor Franchini per l'approfondita e interessante esposizione. È importante che il mondo scientifico e della ricerca diano un contributo utile a ricordare che esiste una quiete della razionalità, al di fuori delle tensioni dell'informazione politica.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE